

Rapporto

numero

6364 R

data

24 agosto 2010

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 1° giugno 2010 concernente la modifica della Legge sugli assegni di famiglia

1. PREMESSA

Nel 2009 è entrato in vigore il nuovo ordinamento federale degli assegni familiari nonché la riforma della Legge sugli assegni di famiglia cantonale (LAF), che è stata adeguata al diritto superiore.

Con il messaggio n. 6186 del 17 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha proposto l'abrogazione dell'art. 5 cpv. 2 LAF, che prevedeva un diritto agli assegni per i salariati in malattia per 12 mesi, perché contrario al diritto federale. Per i dettagli e le motivazioni giuridiche riferite alla necessità di questa abrogazione si rinvia al capitolo 1 di tale messaggio. L'abrogazione è stata accolta dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2009, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

Accogliendo il rapporto 6186R del 1° dicembre 2009, il Parlamento ha però invitato "il Consiglio di Stato a voler inserire nella LAF una normativa che prevedesse il beneficio degli assegni per i salariati a partire dal quarto mese di impedimento al lavoro fino al dodicesimo mese, oltre a quanto previsto per i primi tre mesi dal diritto federale, mettendo la spesa di questa prestazione a carico del Cantone e quindi superando i problemi di compatibilità con il diritto superiore. Il messaggio qui in esame risponde a questa richiesta.

2. LA NUOVA PRESTAZIONE

Gli assegni familiari per i salariati in malattia dal quarto al dodicesimo mese di impedimento sono di fatto, nel quadro del nuovo ordinamento federale, una nuova prestazione familiare facoltativa, anche se le condizioni per averne diritto e gli importi saranno analoghi a quelli degli assegni familiari di base. Per questo la LAF deve essere modificata con l'inserimento di un nuovo capitolo (artt. 45a e segg.) che definisce questa prestazione, i suoi limiti, nonché le regole procedurali per averne diritto.

Per precisione e completezza si ribadisce, come fa il messaggio in esame, che la nuova prestazione non toccherà:

- i salariati genitori di figli il cui altro genitore esercita un'attività lucrativa dipendente il cui provento è superiore al minimo legale per gli assegni ordinari di fr. 570.- al mese;
- i salariati che in caso di malattia ricevono un salario e non delle indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAMal, sempre che esso sia superiore a fr. 570.- al mese;
- i salariati inabili al lavoro solo parzialmente che esercitano un'attività lucrativa con almeno un salario di fr. 570.- al mese;

- i salariati inabili al lavoro al 100% che percepiscono, oltre alle indennità per perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LAMal, anche l'indennità complementare del 20% (che, per l'AVS, costituisce salario), se questa è almeno pari a fr. 570.- al mese;
- i salariati al beneficio dell'indennità giornaliera dell'art. 22 cpv. 3 LAI.

Come detto più sopra, le condizioni per beneficiare di questa prestazione e gli importi saranno analoghi a quelli per gli assegni di base. Il messaggio precisa alcuni punti di dettaglio sul genere di prestazione, sugli importi, sulle persone che danno diritto alla prestazione, sugli eventuali versamenti a terzi, sull'eventuale esecuzione forzata, sulle priorità tra le varie prestazioni per figli, sulla nascita e fine del diritto. La Commissione approva l'impostazione della nuova prestazione da essa richiesta come descritta nel messaggio senza proporre alcuna modifica.

3. POTENZIALI BENEFICIARI DELLA NUOVA PRESTAZIONE

A parere del Consiglio di Stato non sarebbe possibile stimare il numero dei potenziali beneficiari della nuova prestazione e quindi nemmeno il suo impatto finanziario, anche se in uno scritto del novembre 2009 alla Commissione della gestione esso valutava in fr. 32'000.- annui il possibile costo a carico del Cantone. Nel messaggio qui in esame il Governo afferma che tale parametro non può però costituire un valido riferimento, che il costo effettivo sarà superiore, ma non ne indica alcuna stima.

Sia quel che sia, anche per le osservazioni di cui al paragrafo precedente, che limitano il numero di potenziali beneficiari, questa nuova prestazione, peraltro già in vigore con il vecchio regime cantonale, non appare un onere finanziario importante per lo Stato, pur essendo invece significativa per chi si trova in malattia da oltre 3 mesi. La Commissione ritiene quindi di poter procedere alla riforma pur in assenza di dati certi, che potranno essere comunque reperiti e analizzati dopo un paio d'anni di effettiva erogazione delle nuove prestazioni.

A giusto titolo il Governo sottolinea come l'impatto amministrativo della riforma sarà proporzionalmente importante, se confrontato con il numero dei casi da trattare. Per queste ragioni esso propone di affidare la gestione della nuova prestazione alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, alla quale il Cantone può affidare ulteriori compiti per legge (art. 63 cpv. 4 LAVS). Questa scelta è condivisa dalla Commissione poiché del tutto razionale.

La Cassa cantonale si determinerà sul diritto alle prestazioni familiari cantonali in caso di malattia tramite decisione formale. Contro tale decisione sarà possibile interporre opposizione e, in seguito contro la decisione su opposizione, inoltrare un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Anche le altre casse di compensazione per gli assegni familiari parteciperanno comunque alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione, in applicazione della consolidata soluzione applicata per gli assegni familiari di complemento.

4. ENTRATA IN VIGORE

Il Consiglio di Stato propone di mettere in vigore la nuova prestazione per il 1. gennaio 2011, benché la richiesta originaria della Gestione chiedeva una riforma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Considerato che il 1° gennaio 2011 entrerà in funzione il nuovo registro centrale degli assegni familiari (RAFam), che agevolerà il lavoro di

coordinamento con le altre Casse professionali, la Commissione si adegua a questa soluzione.

5. CONCLUSIONI

Per tutte queste ragioni la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare la riforma qui in esame senza modifiche, consentendo l'aggiunta alla nostra rete sociale di un tassello che, seppur piccolo quanto alla sua portata quantitativa, risulta importante per le persone salariate con figli colpite da lunga malattia.

Per la Commissione gestione e finanze:

Manuele Bertoli, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bobbià - Brivio -

Celio - Chiesa - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. -

Jelmini - Lurati - Merlini - Regazzi - Vitta